



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 166

Seduta del 17/04/2023

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

PAC 2023-2027 - REGIME DI CONDIZIONALITÀ PER L'ANNO 2023: DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI E DELLE BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI, AI SENSI DEL REG. (UE) 2021/2115 E DEL REG. (UE) N. 1306/2013

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

I Dirigenti Rita Cristina De Ponti

L'atto si compone di 272 pagine

di cui 257 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 *“recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013”* e ss.mm.ii. ed in particolare l'allegato III e i seguenti articoli:

- l'art. 12 che prescrive l'inserimento del regime di condizionalità all'interno del Piano strategico della PAC 2023-2027 e sancisce che venga applicata una sanzione amministrativa ai beneficiari dei pagamenti:
 - diretti a norma del capo II *“Tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti”*, Titolo III;
 - annuali ai sensi dell'art. 70 *“Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione”*;
 - annuali ai sensi dell'art. 71 *“Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici”*;
 - annuali ai sensi dell'art. 72 *“Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori”*;

se non sono conformi alle regole di condizionalità costituite dai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA), così come riportate nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018 Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori



Regione Lombardia

LA GIUNTA

			per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE: articoli 4 e 5
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
Clima e ambiente	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
		BCAA 7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
Clima e ambiente	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2
Clima e ambiente	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	BCAA 8	A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14, 15, 17 paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
Salute pubblica e salute delle piante	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CE: articoli 3 e 4
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE: articolo 4

- l'art. 13 che indica gli obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali;

VISTO ALTRESI' il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 "sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013" e ss.mm.ii. che, in base a quanto previsto all'art. 104 "Abrogazione", limitatamente all'ambito di condizionalità, stabilisce che gli artt. dal 91 al 97, 99 e 100 del Reg. UE n. 1306/2013 continuino ad applicarsi alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

effettuati dall'organismo pagatore:

- a norma del Reg. (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino al termine di tali regimi di aiuto;
- nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del Reg. (UE) n. 1305/2013 (FEASR);

CONSIDERATO che il suddetto Reg. (UE) 2021/2116 al Titolo IV capo IV *"Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità"* stabilisce che gli Stati membri si avvalgono di sistemi di controllo e gestione per garantire il rispetto delle norme di condizionalità e istituiscono un sistema che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative per il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità e individua, all'art. 83, le categorie dei beneficiari soggetti al regime di condizionalità;

RICHIAMATO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che concede la possibilità agli Stati Membri, per l'anno 2023, di derogare al Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione:

- della BCAA 7 *"Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse"*;
- dell'obbligo A della BCAA 8 *"A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi; B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli"*. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all'obbligo A provvedono affinché essa si applichi esclusivamente ai terreni lasciati a riposo e non ad altri elementi non produttivi e affinché le superfici dei seminativi non destinate a superfici non produttive in virtù di detta deroga, non siano utilizzate per la coltivazione di granturco, semi di soia o bosco ceduo a rotazione rapida;

PRESO ATTO che il DM 23 agosto 2022 *"Attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023"* stabilisce l'applicazione delle deroghe per i beneficiari che, nell'anno 2023, non richiedono a premio regimi ecologici (c.d. Ecoschemi) di cui all'art. 31 del Reg. (UE) 2021/2115



Regione Lombardia

LA GIUNTA

e/o impegni agro-climatico-ambientali di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 *“che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità”* e in particolare:

- il capo III che norma l'applicazione e il calcolo di sanzioni amministrative per la condizionalità;
- l'art. 12 *“Disposizioni transitorie”* che recita *“In deroga all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116 i controlli relativi al rispetto delle regole di condizionalità di cui all'articolo 83 del medesimo regolamento sono effettuati sulle superfici che beneficiano di un sostegno ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 attraverso programmi di sviluppo rurale attuati fino al 31 dicembre 2025 a norma di detto regolamento, quando il beneficiario interessato riceve pagamenti basati sulle superfici anche nell'ambito del piano strategico della PAC a norma del regolamento (UE) 2021/2115. Si considera che i controlli della condizionalità di cui al primo comma includano i controlli della condizionalità di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1306/2013, a meno che non evidenzino inosservanze delle regole di condizionalità. Se le regole di condizionalità non sono rispettate, lo Stato membro effettua controlli a norma di tale articolo delle misurazioni basate sulle superfici dei programmi di sviluppo rurale e, qualora siano riscontrate irregolarità, adotta le norme in materia di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013.”*;
- l'art. 13 *“Abrogazione”* che recita: *“Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, esso continua ad applicarsi:*
 - a) *alle domande di aiuto concernenti i pagamenti diretti presentate prima del 1° gennaio 2023;*
 - b) *alle domande di pagamento presentate in relazione a misure di sostegno attuate a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;*
 - c) *al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative per quanto riguarda le regole di condizionalità”*;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2022



Regione Lombardia

LA GIUNTA

approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2015) 4931 del 15 luglio 2015, come da ultimo modificato con decisione n. C(2022) 9378 dell'8 dicembre 2022;

DATO ATTO che è stata inviata alla Commissione europea una proposta di modifica del piano finanziario del suddetto Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 finalizzata, tra l'altro, a consentire il completo pagamento di tutte le domande di conferma in essere per l'anno 2023 relative agli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE):

- n. 1305/2013 (art. 21, paragrafo 1, lettere a) "Forestazione e imboschimento" - premi annuali; art. 28 "Pagamenti agro climatico ambientali"; art. 29 "Agricoltura biologica");
- n. 1698/2005 (art. 36, lettera a) "Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli" punto iv) "pagamenti agroambientali"; art. 36, lettera b) "Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali" punto i) "imboschimento di terreni agricoli";

VISTI ALTRESI' i contenuti del decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF), protocollo n. 0147385 del 9 marzo 2023, avente ad oggetto "*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*", che recepisce a livello nazionale il regime di condizionalità disciplinato dal Reg. (UE) 2021/2115, dal Reg. (UE) n. 2021/2116 e dai regolamenti delegati definendo i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), nonché i regimi di aiuto a cui si applica la condizionalità;

VISTO in particolare l'articolo 6 del sopracitato decreto che precisa che:

1. le disposizioni del DM 10 marzo 2020, n. 2588 continuano ad applicarsi ai beneficiari dei pagamenti:
 - a) a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
 - b) effettuati ai sensi degli articoli 46 e 47 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. qualora i beneficiari di cui al precedente punto 1) lettera a) ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del PSP 2023-2027, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, gli stessi sono soggetti ai controlli sulle regole di condizionalità rafforzata della programmazione 2023-2027, di cui all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115. Nel caso tali beneficiari risultino inadempienti per la condizionalità rafforzata, essi saranno soggetti al controllo per la verifica del rispetto degli obblighi di condizionalità di cui al DM n. 2588 del 10 marzo 2020, in applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, si applicano le relative sanzioni ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013. Inoltre, i beneficiari che presentino un allevamento, indipendentemente dall'esito del controllo di condizionalità rafforzata, saranno tenuti comunque a rispettare anche gli atti di condizionalità non più presenti nella condizionalità rafforzata;

DATO ATTO pertanto che, alla luce del sopracitato articolo 104 del Reg. (UE) 2021/2116, le regole di condizionalità, di cui all'allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013 e riportate nella seguente tabella, continueranno ad applicarsi:

- a) ai beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 con riferimento ai seguenti articoli:
- art. 21, paragrafo 1, lettere a) *"Forestazione e imboschimento"* - premi annuali;
 - art. 28 *"Pagamenti agro climatico ambientali"*;
 - art. 29 *"Agricoltura biologica"*;
- b) ai beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1698/2005 con riferimento ai seguenti articoli:
- art. 36, lettera a) *"Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli"* punto iv) *"pagamenti agroambientali"*;
 - art. 36, lettera b) *"Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali"* punto i) *"imboschimento di terreni agricoli"*;
- c) ai beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 con riferimento all'art. 46 *"Ristrutturazione e riconversione dei vigneti"*;

che verranno pagati nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale (FEASR) e nell'ambito dell'OCM Vino dopo il 31 dicembre 2022. Ciò comporta che i relativi pagamenti FEASR saranno subordinati al rispetto della condizionalità di cui agli articoli da 91 a 95 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e che il sistema di gestione, controllo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

e sanzione di cui agli articoli da 96 a 100 del Reg. (UE) n. 1306/2013 continuerà ad applicarsi ai pagamenti FEASR e OCM Vino di cui sopra. Tali regole sono costituite dai Criteri di Gestione Obbligatorii (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA), così come riportate nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013)			
Settore	Tema principale	Condizioni e norme	
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE: articoli 4 e 5
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Ambiente,	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE: articolo 3,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno			paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013)			
Settore	Tema principale	Condizioni e norme	
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19 e 20
		CGO 5	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE: Articoli 3, 4 e 5
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000: Articoli 4 e 7
		CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004: articoli 3, 4 e 5
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001: articoli 7, 11, 12, 13 e 15
	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013)			
Settore	Tema principale	Condizioni e norme	
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4
		CGO 12	Direttiva 2008/120/CE: articolo 3 e articolo 4
		CGO 13	Direttiva 98/58/CE: articolo 4

VISTA la Decisione di Esecuzione C(2022) 8645 final della Commissione Europea del 2 dicembre 2022 che approva il Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

VISTO l'art. 5 del decreto del MASAF protocollo n. 0147385 del 9 marzo 2023, che dispone che le Regioni specifichino con propri provvedimenti, l'elenco degli obblighi applicabili a livello regionale;

VISTO il DM del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali n. 2588 del 10 marzo 2020, avente ad oggetto "*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*", le cui disposizioni valgono anche per l'annualità 2023 per i beneficiari individuati dall'art. 6 comma 1 del sopracitato decreto del MASAF, fatti salvi gli aggiornamenti normativi intervenuti su alcuni CGO, e recepiti all'allegato 2 denominato "*Elenco CGO e BCAA – Reg. (UE) n. 1306/2013*", del presente atto;

PRESO ATTO che:

- in considerazione della complessità e molteplicità delle materie e delle competenze che rientrano nell'ambito della condizionalità, con decreto del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 311 del 16 gennaio 2023 è stato costituito un gruppo di lavoro regionale interdirezionale (GdL), finalizzato all'aggiornamento annuale del regime di condizionalità;
- i componenti del suddetto GdL, in merito alle tematiche di propria competenza, hanno contribuito alla definizione e aggiornamento del regime di condizionalità nel corso di specifici incontri, conclusi con la seduta plenaria del 27 gennaio 2023;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, con riferimento agli interventi attivati in Regione Lombardia, approvare:

- l'Allegato 1 denominato "*Elenco CGO e BCAA – Reg. (UE) 2021/2115*", recante i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), che dal 1° gennaio 2023, sono tenuti a rispettare i beneficiari che ricevono pagamenti:
 - diretti come previsto al titolo III, capo II, del Reg. (UE) 2021/2115;
 - annuali di cui agli articoli 70 e 71 del Reg. (UE) 2021/2115;
- l'Allegato 2 denominato "*Elenco CGO e BCAA – Reg. (UE) n. 1306/2013*", recante i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), che dal 1° gennaio 2023, sono tenuti a rispettare:
 - a) i beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 con riferimento ai seguenti articoli:
 - art. 21, paragrafo 1, lettere a) "*Forestazione e imboschimento*" - premi annuali;
 - art. 28 "*Pagamenti agro climatico ambientali*";
 - art. 29 "*Agricoltura biologica*";
 - b) i beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1698/2005 con riferimento ai seguenti articoli:
 - art. 36, lettera a) "*Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli*" punto iv) "*pagamenti agroambientali*";
 - art. 36, lettera b) "*Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali*" punto i) "*imboschimento di terreni agricoli*";
 - c) i beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 con riferimento all'art. 46 "*Ristrutturazione e riconversione dei vigneti*";
- l'Allegato 3 denominato "*Aree Natura 2000 – Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)*" recante l'elenco delle Zone di Protezione Speciali (ZPS) delle Aree Natura 2000, comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati;
- l'Allegato 4 denominato "*Aree Natura 2000 – Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC)*" recante l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

(ZSC), comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati;

- l'Allegato 5 denominato "Zone vulnerabili ai nitrati", recante l'elenco dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e l'elenco dei comuni ricadenti nelle ZVN ove è vietato l'utilizzo dei fanghi di depurazione;
- l'Allegato 6 denominato "Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) – Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita", recante l'elenco dei corpi idrici e le relative ampiezze delle fasce inerbite;

RITENUTO necessario aggiornare, in recepimento degli aggiornamenti normativi comunitari, nazionali e regionali, nonché degli esiti del GdL di condizionalità, il sopracitato allegato 2 denominato "Elenco CGO e BCAA – Reg. (UE) n. 1306/2013", in particolare rispetto agli atti relativi all'identificazione e registrazione degli animali (CGO 6, CGO 7 e CGO 8) e al CGO 1;

DATO ATTO che, come previsto dall'art. 5 comma 2 del suddetto Decreto del MASAF, al fine di armonizzare le disposizioni regionali di condizionalità con quelle dello stesso decreto, il presente atto è stato sottoposto al preventivo parere del MASAF, che si è espresso favorevolmente con nota, Prot. Uscita n. 0193816 del 5 aprile 2023, registrata al Prot. Reg. n. M1.2023.0062847 del 6 aprile 2023;

SENTITE le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione del regime di condizionalità per l'anno 2023, così come rappresentato negli Allegati da 1 a 6, tutti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

TENUTO CONTO che le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, descritti negli allegati 1 e 2 alla presente delibera, saranno definiti nel manuale operativo dei controlli di condizionalità per l'anno 2023, predisposto dall'Organismo Pagatore Regionale, in coerenza con la circolare di AGEA Coordinamento relativa all'applicazione della normativa in materia di condizionalità;

RITENUTO altresì che la presente delibera costituisce atto di ordinaria amministrazione in quanto si limita al recepimento del quadro normativo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

regionale, nazionale e comunitario in materia di condizionalità;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepisce tutte le premesse,

1. di approvare il regime di condizionalità per l'anno 2023, così come rappresentato nei seguenti allegati, tutti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegato 1 denominato “*Elenco CGO e BCAA – Reg. (UE) 2021/2115*”, recante i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), che dal 1° gennaio 2023, sono tenuti a rispettare i beneficiari che ricevono:
 - pagamenti diretti come previsto al titolo III, capo II, del Reg. (UE) 2021/2115;
 - pagamenti annuali di cui agli articoli 70 e 71 del Reg. (UE) 2021/2115;
 - Allegato 2 denominato “*Elenco CGO e BCAA – Reg. (UE) n. 1306/2013*”, recante i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), che dal 1° gennaio 2023, sono tenuti a rispettare:
 - a) i beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 con riferimento ai seguenti articoli:
 - art. 21, paragrafo 1, lettere a) “*Forestazione e imboschimento*” premi annuali;
 - art. 28 “*Pagamenti agro climatico ambientali*”;
 - art. 29 “*Agricoltura biologica*”;
 - b) i beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1698/2005 con riferimento ai seguenti articoli:
 - art. 36, lettera a) “*Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli*” punto iv) “*pagamenti agroambientali*”;
 - art. 36, lettera b) “*Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali*” punto i) “*imboschimento di terreni agricoli*”;
 - c) i beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

1308/2013 con riferimento all'art. 46 *"Ristrutturazione e riconversione dei vigneti"*;

- Allegato 3 denominato *"Aree Natura 2000 - Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)"*, recante l'elenco delle Zone di Protezione Speciali (ZPS) delle Aree Natura 2000, comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati;
 - Allegato 4 denominato *"Aree Natura 2000 - Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC)"*, recante l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC), comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati;
 - Allegato 5 denominato *"Zone vulnerabili ai nitrati"*, recante l'elenco dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e l'elenco dei comuni ricadenti nelle ZVN ove è vietato l'utilizzo dei fanghi di depurazione;
 - Allegato 6 denominato *"Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita"*, recante l'elenco dei corpi idrici e le relative ampiezze delle fasce inerbite;
2. di dare mandato al Direttore Generale della D.G. Agricoltura, alimentazione e Sistemi verdi di approvare eventuali modifiche ed integrazioni tecniche agli allegati del presente atto;
 3. di demandare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) la predisposizione del Manuale operativo dei controlli di condizionalità per l'anno 2023;
 4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito della Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge